



COMUNE DI TORTORETO
PROVINCIA DI TERAMO
-SETTORE N. 4 SCOLASTICO-

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI
COMUNE DI TORTORETO
CIG: 8885526803

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

1 – L'appalto ha per oggetto:

1.a il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado, site nel territorio del Comune di Tortoreto (TE). L'utenza del servizio inerente alle scuole del Comune complessivamente, in via puramente indicativa, è in media quantificata in n.485/515 circa studenti suddivisi nei tre ordini di scuola.

1.b Servizio di trasporto scolastico km 413.379,20, oltre ad eventuali altri **103.344,80 Km** in caso di rinnovo per ulteriori anni 1 (uno) come previsto dal bando di gara.

Senza ulteriori costi aggiuntivi per il Comune, la ditta dovrà garantire il **servizio di trasporto extrascolastico** per gite, visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc., fino ad una percorrenza aggiuntiva di circa **13.000 Km.** per l'intera durata dell'affidamento.

1.c Eventuali servizi di trasporto per colonie marine circa km.**2.000**.

1.d Detti chilometri sono da conteggiare a parte rispetto alle percorrenze relative ai servizi di cui ai punto **1.b**.

2.Servizio di assistenza agli alunni durante il trasporto. Il servizio di accompagnamento è previsto sugli scuolabus che trasportano gli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado. A questo servizio dovrà essere impegnato personale preposto, il quale ha principalmente il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini in condizioni di sicurezza.

2.a Dalla data di inizio del servizio la ditta è tenuta a rispettare il programma di trasporto di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Art. 2 – Durata dell'appalto.

1. La durata dell'appalto è di quattro anni scolastici decorrenti dalla data di affidamento del Servizio, per il periodo (indicativo) 01 Novembre 2021 – 30 Giugno 2025.

2. E' previsto un rinnovo contrattuale per ulteriori anni scolastici 1 (uno).

3. E' prevista una proroga tecnica di mesi 6 nelle more delle esecuzione delle procedure per la scelta del nuovo contraente;

4. Gli orari di effettuazione del servizio possono essere modificati dall'Amministrazione Comunale per mutate esigenze del Comune e/o dell'Autorità Scolastica.

5. L'appaltatore dovrà garantire l'inizio del servizio dalla data indicata dall'Amministrazione comunale; in caso contrario l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dal mancato inizio del servizio.

6. I giorni complessivi di servizio sono circa 208 (duecentotto) per anno scolastico oltre la eventuale colonia marina; il servizio scuola comunica all'appaltatore i calendari scolastici e, di volta in volta, le eventuali sospensioni non programmate oppure le variazioni nell'orario di entrata o di uscita per le quali l'appaltatore non potrà esigere alcun compenso.

7. la ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

Art. 3 – Importo dell'appalto.

1. L'importo a base d'asta è pari ad € **1.282.024,92** (per anni quattro) di cui € **4.500,00** per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

Il numero dei chilometri è presuntivamente quantificato in Km. **413.379,20**, I dati espressi relativi ai chilometri hanno valore puramente indicativo e non costituiscono titolo di pretesa alcuna da parte dell'appaltatore.

L'importo si intende comprensivo di tutti i servizi di cui al presente capitolato, nonché degli oneri per la sicurezza e i costi del lavoro, i mezzi, le imposte, le tasse, le assicurazioni ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso.

2-Non sono ammesse offerte in aumento.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

Il prezzo a cui verrà aggiudicato l'appalto s'intende accettato dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile per la durata del contratto,

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

1. L'appaltatore organizza il servizio di trasporto scolastico utilizzando 6 scuolabus e precisamente 1 (uno) scuolabus tipo IVECO CACCIAMALI 100 55 targato **EK194KY** da 57 posti a sedere inclusi quelli per autista ed assistente, 1 (uno) scuolabus IVECO CACCIAMALI THESIS targato **EP499EH** da 44 posti a sedere compreso quelli per autista e assistente e, all'occorrenza 1 (uno) scuolabus IVECO A 45 E10 28 targato **EP493EH** da 22 posti compreso autista ed assistente, attrezzato per il trasporto disabili, concessi in usufrutto dal comune di Tortoreto e 5 (cinque) scuolabus (di cui uno da adibire a mezzo di scorta) di sua proprietà o con contratto di leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio o locazione.

2. Il servizio prettamente scolastico coincide con il calendario scolastico.

3. Gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico sono prelevati dai centri di raccolta e taluni, dalle fermate individualizzate e condotti ai plessi scolastici di appartenenza e viceversa.

4. Qualora eccezionali esigenze scolastiche lo richiedano (trasferimento momentaneo plesso, spostamento di una sezione; ristrutturazione sede scolastica; interventi di straordinaria manutenzione immobile; calamità naturali che hanno determinato un temporaneo inutilizzo della struttura, etc.) è assicurato il trasporto degli alunni dalle scuole del centro storico alle scuole di Tortoreto lido viceversa.

La salita e la discesa degli alunni sono regolate in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Amministrazione comunale declina sin da ora ogni responsabilità.

Art. 5 – Piano di lavoro.

1. L'appaltatore presenta al servizio scuola, entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, un piano di lavoro dettagliato (da redigere sulla base dell'Allegato "P") tenendo conto:

- dei dati indicati nell'allegato "M") relativi ai plessi scolastici da raggiungere e al numero degli alunni trasportati e presumibilmente da trasportare;
- degli itinerari di massima descritti nell'allegato "N");

- dei dati acquisibili solamente con la riapertura delle scuole, quali il numero effettivo degli utenti del servizio, i loro nominativi ed indirizzi e la articolazione dello svolgimento dell'attività scolastica (ad esempio l'indicazione dei giorni di rientro pomeridiano).
2. Il piano di lavoro rispetta i seguenti standard qualitativi minimi:
- la durata massima di permanenza per ciascun giro degli alunni sugli scuolabus è di circa 45 minuti per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° grado e di circa 45 minuti per gli alunni della scuola dell'infanzia;
 - i Km di percorrenza per le sei linee sono circa 496,85 giornalieri che moltiplicati per i giorni di scuola come da calendario scolastico 2021/2022 portano ad una percorrenza di circa 103.344,80 chilometri annui.

Art. 6 – Itinerari del trasporto scolastico. Variazioni.

1. L'appaltatore procede alla revisione del piano di lavoro vigente se durante l'anno scolastico si verificano gli eventi eccezionali, che in via esemplificativa, di seguito si riportano:

- diversa ubicazione dei plessi scolastici nel raggio di almeno 8 chilometri dal vecchio plesso scolastico;
- aumento o diminuzione dei plessi scolastici;
- cambiamenti relativi all'ordinamento scolastico quali il numero dei rientri pomeridiani oppure il cambiamento degli orari scolastici.

2. Qualora dalla revisione del piano di lavoro effettuata ai sensi del comma 1 emergano variazioni chilometriche che comportino un aumento o una diminuzione fino al 20% del percorso complessivo annuale di tutto il servizio, indicato nel piano di lavoro contrattualmente vigente, l'appaltatore ed il Comune si impegnano a non chiedere maggiorazioni o diminuzioni dell'importo contrattuale ed il nuovo piano di lavoro viene approvato con le modalità di cui all'art. 5 in sostituzione di quello fino ad allora vigente.

3. Qualora, invece, dalla revisione del piano di lavoro effettuata ai sensi del comma 1 emergano variazioni chilometriche che comportino una diminuzione o un aumento superiore al 20% della percorrenza chilometrica complessiva annuale prevista nel piano di lavoro contrattualmente vigente, l'importo dovuto alla ditta appaltatrice sarà rideterminato, limitatamente alla parte eccedente il 20%, sulla base del prezzo al chilometro corrisposto, risultante dalla seguente operazione matematica:

Canone annuo offerto (I.V.A. esclusa) diviso 208 (ossia il numero dei giorni di scuola dell'anno scolastico di riferimento), diviso il numero dei chilometri medi giornalieri effettuati.

4. La rideterminazione dell'importo contrattuale di cui al precedente comma 3 avverrà mediante l'adozione di un apposito provvedimento amministrativo da parte dell'organo comunale competente e la successiva stipulazione di un'appendice al contratto d'appalto con spese contrattuali a totale carico dell'appaltatore.

5. L'Amministrazione si riserva inoltre, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi, la facoltà di chiedere la riduzione o l'aumento del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rideterminato con l'applicazione della seguente operazione matematica:

Canone annuo offerto (I.V.A. esclusa) diviso il numero di mezzi usati per l'espletamento del servizio (costo unitario per mezzo) moltiplicato per i mezzi effettivamente necessari allo svolgimento del servizio. La rideterminazione dell'importo contrattuale avverrà così come previsto dal precedente comma 4.

Art. 7 – Utenti del servizio di trasporto scolastico.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere al trasporto scolastico dei soli alunni regolarmente iscritti al servizio ed in regola con il pagamento del contributo spettante al Comune. A tal fine, all'inizio di ciascun anno scolastico, il servizio scuola comunicherà all'appaltatore i nominativi degli alunni regolarmente iscritti.

Art. 8 – Trattamento dei dati degli utenti del servizio.

L'appaltatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti del servizio di trasporto scolastico. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dalla normativa sulla Privacy in materia di misure minime di sicurezza e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme prima richiamate.

Art. 9 – Servizi supplementari.

1. L'appaltatore si impegna ad effettuare, oltre al trasporto scolastico, i seguenti servizi supplementari che sono da intendersi obbligatori e ricompresi nell'importo a base d'asta:

- a) il servizio di trasporto per le attività parascolastiche (viaggi e gite di istruzione): percorrenza complessiva annua di 13.000 Km. Il servizio scuola informa l'appaltatore delle richieste pervenute dalle autorità scolastiche tempestivamente e comunque almeno due giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'attività parascolastica;
- b) eventuale servizio trasporto per colonia marina per una percorrenza di circa 2.000 km
- c) ulteriori servizi offerti in sede di partecipazione alla gara.

2. Qualora durante il periodo di vigenza del contratto di appalto per il servizio oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione comunale dovesse verificare la necessità di integrare la fornitura del servizio stesso con ulteriori servizi complementari funzionalmente non separabile rispetto a quelli di cui al presente Capitolato, e con un valore massimo pari al 30% del valore posto a base d'asta per l'affidamento del presente appalto, si procederà, alle condizioni e nei modi di cui all'art. 63, D.Lgs. 50/2016, alla stipula di un contratto integrativo con l'appaltatore che dovrà applicare il prezzo medio di mercato relativo all'offerta dei servizi complementari al netto della stessa percentuale di ribasso praticata in sede di gara.

3. L'Amministrazione Comunale, qualora si rendesse necessario, si riserva la facoltà di ridurre e/o accorpare il numero delle linee per le quali dovrà essere erogato il servizio oggetto del presente Capitolato di appalto; in questo caso il fornitore sarà tenuto ad interrompere il servizio in questione relativamente alle linee per le quali il Comune dovesse decidere in tal senso senza aver diritto ad alcun tipo di indennizzo, ristoro, ecc. a qualsiasi titolo.

Art. 10 – Autoveicoli adibiti all'espletamento del servizio.

1. L'appaltatore si impegna ad impiegare nel servizio 5 (cinque) scuolabus di sua proprietà o con contratto di leasing, vendita con patto di riservato dominio con le caratteristiche sotto indicate.

2. Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore utilizza anche i 3 (tre) scuolabus concessi in usufrutto dall'Ente.

3. Gli automezzi su cui è costituito il diritto di usufrutto sono i seguenti:

4. n° 1 scuolabus IVECO 100 CACCIAMALI 100 55 targato EK194KY - N° 57 posti inclusi posti a sedere per autista ed assistente;

n° 1 scuolabus IVECO CACCIAMALLI THESIS targato EP499EH da 44 posti a sedere

n° 1 scuolabus IVECO A 45 E10 28 targato EP493EH da 22 posti inclusi posti a sedere per autista ed assistente (attrezzato per trasporto disabili)

Gli scuolabus concessi in usufrutto alla ditta aggiudicataria sono soggetti alle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto e l'usufruttuario assume a proprio carico tutti gli obblighi previsti dal codice civile e dalle disposizioni di legge in materia di trasporto scolastico e tutti gli oneri conseguenti.

- La ditta aggiudicatrice dovrà garantire la funzionalità dei tre scuolabus concessi in usufrutto, più la proprietà o la disponibilità (leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio), alla data di scadenza del bando e per tutta la durata del contratto di appalto, di almeno 5 (cinque) scuolabus con data di immatricolazione non precedente al 01.01.2013 con le seguenti caratteristiche minime:
 - 1 scuolabus da 52 posti a sedere compresi quelli per autista ed assistente;
 - 1 scuolabus da 56 posti a sedere compresi quelli per autista ed assistente;
 - 1 scuolabus da 44 posti a sedere compresi quelli per autista ed assistente;

1 scuolabus da 34 posti a sedere compresi quelli per autista ed assistente;
1 scuolabus da 34 posti a sedere compresi quelli per autista ed assistente;
lo scuolabus da 44 posti sarà adibito a mezzo di scorta.

- (Tutti i mezzi devono essere omologati, idonei ed autorizzati al trasporto scolastico degli alunni delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di I° grado ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché muniti della necessaria documentazione richiesta per la circolazione;
- essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dalla normativa vigente; eventuali variazioni e/o rinnovi di revisione e ogni altra verifica o ispezione dei mezzi resa obbligatoria dalle norme di legge e/o regolamenti, disposizioni, ecc. dovranno essere comunicati all'Ufficio;
- non sono ammessi mezzi che prevedono posti in piedi ai sensi della vigente normativa;
- essere munito di polizza assicurativa RCA;
- possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi e difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui ai DD.MM. Trasporti 18 aprile 1977, 14 gennaio 1983 e 13 giugno 1985 e ss.mm.ii..

5. In sede di gara i concorrenti dichiarano di aver preso visione dello stato di manutenzione e conservazione dello scuolabus di proprietà comunale in ogni suo aspetto.

7. I mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio dovranno essere impiegati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, come previste e disciplinate nel D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di attuazione e ss.mm.ii. (nuovo codice della strada). Inoltre dovranno essere utilizzati osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e/o nei documenti autorizzativi dei veicoli (licenze).

8. In caso di improvviso inutilizzo di uno o più automezzi, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione con analogo mezzo e quindi assicurare in ogni caso il servizio di trasporto

9. Il fornitore è tenuto a comprovare, prima dell'inizio del servizio, la disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, ecc.) dei mezzi che utilizzerà per il servizio in argomento ai sensi della vigente normativa.

10. Gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno recare sulle fiancate la scritta "Scuolabus "; sul retro dovrà essere applicata con pellicola rifrangente, o analogo segnaletica, la scritta "Scuolabus – Salita e Discesa Alunni".

11. Il fornitore deve presentare, prima dell'inizio del servizio di ciascun anno scolastico, la copia della carta di circolazione dei mezzi che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio che dovranno corrispondere a quelli indicati in sede di gara.

12. E' data facoltà all'appaltatore nel corso dell' appalto di sostituire uno o più scuolabus indicati in sede di gara purché abbiano le stesse caratteristiche minime o maggiori di quello che viene sostituito e rechino data di immatricolazione non precedente al 01.01.2013

Art. 11 – Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Tutte le spese di gestione del servizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni a qualsiasi titolo, sono a carico del fornitore il quale ha inoltre l'obbligo della regolare preordinata manutenzione dei mezzi che non potranno essere destinati ad usi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente. Nello specifico sono a carico del fornitore:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carburante, lubrificanti, manutenzione e sostituzione pneumatici, montaggio di pneumatici e montaggio di catene, lampadine, tergicristalli, componenti del motore soggetti ad usura, quali ad esempio cinghie di trasmissione, candele, batterie, pastiglie e dischi freni, filtri e componenti del motore in generale, sostituzione di tappezzerie e sedili nei casi di danno, deterioramenti o rotture conseguenti a mancata manutenzione, ecc.);

- la pulizia interna ed esterna dei mezzi, con cadenza bisettimanale e comunque anche con cadenza più frequente ogniqualvolta si renda necessario;
 - l'esecuzione dei tagliandi periodici, secondo le indicazioni dei costruttori dei mezzi;
 - le sanzioni amministrative e contravvenzioni;
 - tassa di possesso;
 - tasse e imposte per l'aggiornamento dei libretti di circolazione;
 - assicurazione RC auto;
 - la revisione periodica così come prevista per legge di cui il fornitore è tenuto a trasmettere copia all'Amministrazione Comunale.
 - stipendi autisti (entro il mese successivo a quello lavorato);
 - stipendi assistenti (entro il mese successivo a quello lavorato);
2. Tutti i mezzi adibiti al servizio, compresi quelli concessi in usufrutto dall'Ente, dovranno essere efficienti; degli stessi deve essere sempre garantita la funzionalità e la sicurezza.
 3. I mezzi inoltre dovranno essere decorosi e tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia interna ed esterna, assicurando anche il costante funzionamento di tutti gli impianti presenti.
 4. Il fornitore è inoltre tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della manutenzione.
 5. In caso di inidoneità, di qualsiasi tipo e genere, dei mezzi messi a disposizione dell'Ente la Ditta Aggiudicataria dell'Appalto del Servizio si impegna a garantire la sostituzione degli stessi, garantendo il regolare svolgimento del servizio senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
 6. Nel periodo compreso fra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno, o in eventuali diversi periodi stabiliti dalla normativa vigente, gli automezzi dovranno essere dotati, a cura e spese dell'appaltatore, di pneumatici da neve e di catene.
 7. Il fornitore dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla Ditta esterna) in possesso della necessaria professionalità in conformità alla vigente normativa e mensilmente al responsabile di esercizio.
 8. La scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate.
 9. Tutte le schede al termine del mese devono essere conservate nella sede legale del fornitore e rese disponibili per le verifiche entro il 10 del mese successivo.
 10. Trimestralmente, copie di dette schede dovranno essere inviate all'Ufficio competente del Comune di Tortoreto .
 11. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in pubblico servizio e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.
 12. L'appaltatore durante lo svolgimento del servizio non dovrà utilizzare i veicoli per altri scopi né deviare dai percorsi stabiliti per esigenze personali.

Art.12-Sanificazione scuolabus.

Ogni scuolabus al termine del servizio quotidiano di trasporto sarà sottoposto a sanificazione anti covid-19. La sanificazione sarà a carico dell'Ente che riconoscerà alla ditta appaltatrice il pagamento di un ora giornaliera per un suo dipendente autista che dovrà provvedere ad aprire e chiudere gli scuolabus utilizzati nella giornata di servizio al fine di consentirne la sanificazione.

Art. 13 – Personale di servizio.

A bordo degli automezzi dovranno essere presenti un autista ed un assistente forniti dalla ditta i cui costi sono a carico dell'appaltatore, il personale deve essere capace e fisicamente idoneo.

Gli autisti devono essere titolari:

- I. di patente D;
- II. di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto professionale di persone oppure del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) tipo KD alla data di scadenza del bando di gara munito di ricevuta rilasciata da un Ufficio della motorizzazione civile attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio della C.Q.C, per trasporto di persone.

Nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per il periodo di durata della concessione, in applicazione dell'art. 100 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'aggiudicatario dovrà assumere prioritariamente lo stesso personale addetto ai servizi che operava alle dipendenze della ditta uscente mantenendo invariati i livelli retributivi aggiornandoli ove presenti ai nuovi contratti di categoria, mentre le ore di servizio, per un corretto svolgimento dello stesso di è stabilito in 28 ore settimanali per gli autisti e di 24 ore settimanali per gli assistenti.

Pertanto la ditta appaltatrice, con la firma (digitale) del presente capitolato, accetta esplicitamente il rispetto delle clausole di salvaguardia sociale.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali si svolge il servizio. La Ditta appaltatrice dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservassero modi seri e cortesi o fossero trascurati nell'abbigliamento o nel servizio o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole. Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste del Comune in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di risoluzione del rapporto contrattuale da parte del Comune.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare, prima dell'attivazione del servizio, l'organigramma del personale impiegato per l'espletamento dell'onere assunto.

Il Comune potrà richiedere alla Ditta la sostituzione di personale ritenuto non idoneo. In tal caso la Ditta dovrà provvedere a quanto richiestole senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di maggiori oneri.

L'autista dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e di discesa degli alunni, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli stessi.

L'assistente esercita la vigilanza sugli utenti dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata nella corsa di andata e plesso scolastico nella corsa di ritorno) sino a quando interviene quella effettiva o potenziale del personale scolastico ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, oppure dei genitori nel momento di ritorno a casa. Compito dell'accompagnatore è dunque quello di favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio lavoro e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. A tal fine, l'accompagnatore: accerta che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti; assiste gli utenti nella fase di salita e di discesa dallo scuolabus; controlla che i trasportati non arrechino danni a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti; non lascia gli alunni incustoditi e quindi li trattiene sullo scuolabus sia se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento sia se i cancelli della scuola sono ancora chiusi.

L'appaltatore, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, fornisce l'elenco-nominativo del personale impiegato e trasmette (per gli autisti) copia fotostatica della patente di guida e della C.Q.C. oppure del C.A.P. tipo KD munito della relativa ricevuta, mentre per gli assistenti agli alunni invia copia di documento di identità personale non autenticato. Siffatto obbligo va rispettato anche in caso di avvicendamento del personale.

Il personale impiegato dovrà restare lo stesso per tutto il periodo di svolgimento del servizio, salvo l'eventualità prevista nel successivo articolo 14, comma 2, o per il verificarsi di cause di forza maggiore; in entrambi i casi dovrà sempre esserne data apposita e motivata comunicazione preventiva al servizio scuola del Comune. I sostituti degli autisti e degli assistenti dovranno essere perfettamente a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Art. 14 – Condotta del personale adibito al servizio.

1. Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, in considerazione dell'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. In particolare durante lo svolgimento del servizio al conducente e agli accompagnatori è vietato:

- fare schiamazzi ed usare gesti e parole volgari, anche nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
- fare salire sugli automezzi persone non aventi diritto;
- caricare utenti oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- fumare e bere bevande alcoliche;
- deviare dal percorso concordato, effettuare fermate non previste;
- non effettuare fermate previste.

2. L'appaltatore si impegna a richiamare e, in caso di recidiva, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta corretta. L'Ente appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio o che non osservi un contegno corretto nei confronti dell'utenza. La sostituzione con personale di pari livello e professionalità dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità previste nel presente capitolato.

3. L'appaltatore deve inoltre far sì che il proprio personale:

- sia munito di un apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- mantenga il segreto e la totale riservatezza sui fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio.
- utilizzi tutti i DPI previsti dalle norme anticovid-19.

Art. 15 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle normative vigenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non aderente ad associazioni firmatarie ed indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'impresa. Se l'appaltatore riveste la forma giuridica di "cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei citati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

2. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi dei dipendenti è a rischio e spese dell'appaltatore, il quale non può pretendere compensi o indennizzi di sorta.

3. L'appaltatore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Responsabile del servizio scuola del Comune e a richiesta di quest'ultimo al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o siano in contrasto con quanto pattuito con il Comune.

4. L'appaltatore dovrà attuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 a carico del Datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed informare il Comune delle attività poste in essere prima dell'inizio del servizio e, successivamente, all'inizio di ogni anno scolastico.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si dichiara che non sussistono nel presente appalto rischi da interferenza.

6. La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.

Art. 16 – Eventi eccezionali.

1. L'appaltatore è tenuto a dare al servizio scuola del Comune immediata comunicazione (al massimo entro un'ora), con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
2. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a causa di forza maggiore, l'appaltatore effettua le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al servizio scuola.
3. In caso di circostanze eccezionali che rendessero necessarie delle interruzioni del servizio, l'appaltatore deve darne immediatamente notizia al servizio scuola e alle autorità scolastiche e provvedere inoltre, nel caso in cui sul mezzo fossero già presenti i minori da trasportare, ad avvisare con la stessa immediatezza le rispettive famiglie.
4. Nei percorsi di ritorno, qualora presso il centro di raccolta oppure presso la fermata individualizzata non sia presente il genitore o altro adulto delegato alla riconsegna dell'utente, l'autista continua il percorso trattenendo il minore sullo scuolabus e, al termine del giro, qualora non sia stato possibile contattare l'adulto di riferimento, lo riconsegna al Comando di Polizia Locale. Entro il giorno successivo l'appaltatore dà comunicazione dell'episodio al servizio scuola che provvede a porre a carico del genitore il maggior costo del servizio.

Art. 17 – Oneri a carico dell'Amministrazione.

1. L'Amministrazione comunale si impegna a:

- fornire alla ditta appaltatrice il calendario predisposto dalle autorità scolastiche, l'elenco nominativo degli utenti iscritti al servizio con l'indicazione della residenza, della scuola frequentata e dei relativi orari di entrata e di uscita;
- comunicare alla ditta appaltatrice le variazioni, conseguenti a nuove iscrizioni, ad una diversa articolazione dell'orario delle lezioni o ad altre sopraggiunte evenienze non prevedibili, da apportare al piano di lavoro annuale in modo da riorganizzare il servizio nella settimana successiva;
- concordare con la ditta appaltatrice la revisione dei percorsi che comporti un aumento o una diminuzione chilometrica ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato;
- liquidare alla ditta appaltatrice le competenze ad essa spettanti per il servizio reso come meglio specificato al successivo art. 18.

Art. 18 – Corrispettivo

1. Il canone annuo pattuito verrà fatturato dalla ditta suddiviso in 10 mensilità (gennaio-giugno e settembre-dicembre)
2. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel presente Capitolato. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura stessa, sempreché non sussistano motivi di contestazione sui servizi effettuati.
3. Il pagamento delle fatture mensili relative al servizio oggetto di appalto sarà subordinato alla presentazione di una apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria inerente il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, la regolarità contributiva dei versamenti fiscali, contributivi, assicurativi e l'assolvimento regolare del pagamento delle retribuzioni correnti mensili a favore dei dipendenti interessati anche in assenza del pagamento delle fatture da parte dell'Amministrazione.
4. In caso di inadempienza contributiva dell'impresa il Comune procederà agli interventi sostitutivi nei termini stabiliti dall'articolo 4 del D.P.R. 5/10/2010, n.207, fatta salva l'applicazione delle ulteriori norme e disposizioni a tutela del lavoro qualora siano accertate inottemperanze e/o inadempienze agli obblighi precisati nel presente articolo che prevedono la detrazione sui pagamenti in acconto se il contratto è in corso di esecuzione, oppure, la sospensione del pagamento del saldo, se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli

adempimenti e degli obblighi di che trattasi. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà formalmente accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Art. 19 – Verifiche.

1. L'Amministrazione comunale ha il diritto di effettuare in ogni momento controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e nel piano di lavoro annuale.
2. L'Amministrazione comunale può predisporre periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione di tutti gli automezzi e ordinare tutte le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie.
3. La ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutti i controlli consentendo al personale comunale o ad altro appositamente incaricato l'accesso sugli scuolabus e di adottare le misure di sicurezza che venissero prescritte.

Art. 20 – Subappalto e cessione del contratto.

1. E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente capitolato.
2. E' assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
3. Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, salvo i maggiori danni accertati.
4. Le cessioni dei crediti derivanti dal contratto sono ammesse entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 21 – Penalità'

Per le inadempienze agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da atti amministrativi e dal presente capitolato che compromettano l'efficacia del servizio, salvo che non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo all'aggiudicatario, verranno applicate, previa formale contestazione scritta, le seguenti penali:

1. Per mancata erogazione del servizio e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non usufruibile dall'utenza: penale di € 500,00 per ogni giornata intera o parziale, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'ente appaltante a causa del disservizio;
2. Per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati: penale di € 500,00 per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi;
3. Per mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza: penale di € 500,00 per ogni violazione;
4. In caso di comportamento disdicevole del personale addetto alla guida degli automezzi, consistente in guida eccessiva, linguaggio e modi volgari, incidenti dovuti a colpa del conducente del mezzo senza danni alle persone trasportate ed altri comportamenti contrari alla morale o alla diligenza del buon padre di famiglia: penale di € 500,00; la reiterazione anche per una sola volta, di tali comportamenti darà diritto all'ente appaltante ad ottenere la sostituzione del personale in oggetto dal giorno di servizio immediatamente successivo alla richiesta stessa;
5. Inosservanza degli obblighi di manutenzione degli automezzi, mancata revisione, ecc.: € 500,00 ad automezzo;
6. Per mancata comunicazione delle interruzioni, sospensioni o variazioni di servizio che dovessero verificarsi per cause di forza maggiore: penale di € 500,00 per ogni violazione;
7. In caso di mancata pulizia degli automezzi: penale di € 500,00 dopo la terza contestazione;
8. Ogni qualvolta viene negato l'accesso agli incaricati dall'Amministrazione Comunale ad eseguire i controlli di conformità al presente Capitolato € 500,00;
9. Per ogni trasportato non avente diritto in base alle disposizioni del presente Capitolato € 100,00;

10. € 500,00 giornalieri per mancanza della presenza dell'accompagnatore nelle corse relative ad utenti della scuola dell'infanzia;
11. € 500,00 per gravi e ripetute violazioni del Codice della strada;
12. € 250,00 giornalieri per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri collisioni, etc. nei tempi e modalità previsti dal presente capitolato;
13. Da € 50,00 a € 150,00 per eventuali inadempienze contrattuali non contemplate ai precedenti punti, in rapporto alla gravità dell'inadempienza e ad insindacabile giudizio del Comune di Tortoreto.

L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione con raccomandata A/R o a mezzo PEC, dal ricevimento della quale la Ditta aggiudicataria disporrà di dieci giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenga riscontro o le controdeduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione nel termine dei successivi otto giorni, si provvederà ad applicare la penale con atto del Responsabile del Servizio competente, a valere sui corrispettivi futuri o, in via subordinata, sulla cauzione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una mera ammonizione scritta.

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato per analogia con la violazione più assimilabile.

In caso di recidiva delle violazioni di cui ai punti precedenti, le penalità saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

1. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede alla contestazione scritta, eventualmente anche via Pec, al soggetto Rappresentante per il fornitore, o suo Sostituto, del disservizio o dell'inadempimento ed alla contestuale fissazione di un termine a suo insindacabile giudizio per la regolarizzazione in relazione alla gravità del disservizio o dell'inadempimento e all'incidenza sulla regolarità del servizio reso.

2. Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate all'atto del verificarsi della inadempienza oppure al momento in cui l'Ente ne sia venuto a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il Responsabile incaricato dal fornitore.

3. Alla contestazione formulata dall'Amministrazione Comunale il fornitore ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre *quindici giorni* dalla data di ricevimento della nota di contestazione ovvero nel maggiore termine stabilito dall'Amministrazione in casi di particolare complessità.

4. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di accertato inadempimento o disservizio, il Comune applicherà la relativa penale.

5. Nelle more della regolarizzazione del servizio o della sua ripresa in caso di interruzione o sospensione l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare ad altra ditta l'esecuzione, anche parziale, della prestazione e potrà eventualmente far ricorso anche ad altre ditte di trasporto o servizio taxi qualora si rendesse necessario per garantire il regolare andamento del servizio. In tali casi il maggior onere finanziario sostenuto dall'Amministrazione farà carico al fornitore restando in ogni caso il diritto al risarcimento degli ulteriori danni che possano essere derivati all'Amministrazione comunale e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica i diritti spettanti al Comune per le violazioni contrattuali ed in particolare il diritto al risarcimento del maggior danno arrecato e la refusione di tutte le spese che l'Amministrazione comunale dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle inadempienze riscontrate.

7. Tanto le penali, quanto le somme percepite a titolo del risarcimento del maggior danno e le spese suddette, saranno imputate alla quota parte del compenso per il mese durante il quale è stato accertato l'inadempimento o, se non sufficiente, a quelle dei periodi successivi, mediante trattenuta sui mandati di pagamento emessi in favore del fornitore stesso. Le trattenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della cauzione che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrata.

8. Qualora l'affidatario non ottemperi tempestivamente alle prescrizioni impartite

dall'Amministrazione e per il ripristino della piena funzionalità del servizio l'Amministrazione comunale avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di affidamento con preavviso di 15 (quindici) giorni, procedendo all'incameramento del deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal successivo art. 25, e restando a carico dello stesso affidatario il risarcimento di eventuali ulteriori danni ed il rimborso di eventuali ulteriori spese derivanti all'Ente a questo riguardo.

Art. 22 – Risoluzione del contratto.

Il Comune può chiedere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni;
2. per motivi di pubblico interesse;
3. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
4. in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
5. in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
6. in caso di morte dell'aggiudicatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
7. in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, oltre il termine massimo stabilito nel contratto;
8. inosservanza da parte della ditta agli impegni ed obblighi concernenti la corretta gestione del servizio di cui al presente capitolato tali da pregiudicare in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione del servizio da parte dell'utenza;
9. Il contratto potrà essere risolto su iniziativa del Comune in caso di accertata e reiterata violazione delle disposizioni relative al rapporto di lavoro con riguardo in particolare agli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore, di tutela assicurativa, previdenziale, contributiva e retributiva.

Il Comune diffiderà la ditta con specifica contestazione con assegnazione di un congruo termine per adempiere e, nel caso tale termine sia decorso senza esito positivo e senza che siano state fornite controdeduzioni ed appropriate giustificazioni si procederà alla risoluzione. La risoluzione dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC e comporterà l'incasso del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di inadempienza si applicheranno, da parte dell'Amministrazione, le disposizioni del codice civile in materia.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause a lui non imputabili, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c..

L'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.

Art. 23 – Recesso unilaterale.

1. Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata alla ditta appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale, nella vigenza del contratto, dovesse deliberare il ricorso a un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, oppure ravvedesse opportunità della soppressione del servizio o infine ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata o PEC con almeno 90 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto, al termine dell'anno scolastico in corso, senza alcun indennizzo alla ditta appaltatrice.

Art. 24 – Esecuzione in danno.

1. L'Amministrazione, verificando abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ha la facoltà di ordinare ad un'altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per la rifusione delle spese e dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della parte inadempiente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 25 – Cauzione definitiva.

1. Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire a favore del Comune e per tutta la durata dell'appalto una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale in uno dei modi e con le caratteristiche di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
3. La cauzione è versata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
4. Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni.
5. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa definizione di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la ditta appaltatrice e sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento totale o parziale della stessa.

Art. 26 – Responsabilità e danni.

1. L'appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. Si accolla, quindi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero agli utenti, al Comune o a terzi, a cose o a persone; esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.

1. L'appaltatore è responsabile verso il Comune dell'esatto e puntuale adempimento del contratto e dell'operato dei suoi dipendenti.
2. Per tale motivo, a maggiore garanzia, l'appaltatore costituisce e consegna all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:

Art. 27 – Trattamento dei dati dell'appaltatore.

1. I dati personali dell'appaltatore e del personale da questi dipendente saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenziali la stipulazione del contratto e la gestione del servizio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente sulla privacy.

Art. 28 –Assicurazioni.

Il Gestore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo il Comune, e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti,

cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008.

Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate. Per tale motivo, a maggiore garanzia, il Gestore costituisce e/o consegna all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:

-Autobus

Gli autobus utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni (Codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti in misura unica:

- 1) per ciascun sinistro;
- 2) per persona;
- 3) per danni a cose;

devono essere almeno pari a 25.000.000,00 di euro. Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Gestore al Comune prima della stipulazione del contratto. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze, scoperti e franchigie sono a carico del Gestore.

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro Ad ulteriori garanzie, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, il Gestore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T. /R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:

1. La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Tortoreto;
2. La polizza dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
3. La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00= con limite non inferiore ad euro 5.000.000,00 per R.C.T e con un sottolimito non inferiore a euro 1.500.000,00 per R.C.O.
4. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del Gestore.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dal Gestore al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Art. 29 – Adempimenti

Prima della stipula del contratto

- ✓ Consegna della cauzione definitiva;
- ✓ Consegna Copie delle polizze R.C.A./ R.C.T./R.C.O. richieste – debitamente quietanzata;
- ✓ Consegna delle quietanze relative alle spese contrattuali;

- ✓ Consegna dell'ulteriore documentazione richiesta per la stipula del contratto e di quella relativa al riscontro delle dichiarazioni sostitutive presentate in merito al possesso dei «requisiti minimi di partecipazione» richiesti;
- ✓ Consegna dell'elenco nominativo del personale, corredato dalla copia dei titoli abilitativi dei conducenti con l'indicazione del recapito di reperibilità;
- ✓ Comunicazione del domicilio eletto dall'appaltatore e dei relativi recapiti telefonici;
- ✓ Stipula del contratto entro il termine indicato nella relativa comunicazione.

Nel corso dell'appalto

- ✓ Consegna delle quietanze relative alle annualità successive delle polizze R.C.A. R.C.T./R.C.O. costituite per l'appalto;
- ✓ Consegna della documentazione attestante la regolarità contributiva e la corresponsione delle retribuzioni al personale di servizio ogni trimestre a partire dal mese di gennaio di ogni anno di validità del contratto;
- ✓ A seguito di ogni variazione - aggiornamento dell'elenco nominativo degli autisti, consegna di una copia dei documenti abilitativi;
- ✓ A seguito di ogni variazione - aggiornamento dell'elenco dei mezzi, una copia delle carte di circolazione, dagli estremi delle licenze e dalle copie delle polizze assicurative R.C.A. con le caratteristiche richieste.

Art. 30 – Contratto.

1. Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. L'inizio del servizio di trasporto scolastico deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Ente appaltante.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto e la sua registrazione sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 31 – Foro competente.

1. Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente capitolato che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Teramo.

Art. 32 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.
2. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma recedente.

Il presente capitolato è composto da n. 32 articoli.

Il presente documento viene sottoscritto digitalmente per integrale accettazione di tutte le clausole in esso contenute nessuna esclusa o eccettuata.

Il Titolare e/o/Legale Rappresentante e/o Procuratore
(firma digitale)